

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n. 53/20586/2011

OGGETTO: COMUNE DI MERCENASCO - VARIANTE PARZIALE N. 5/2011 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5/2011 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Mercenasco con deliberazione C.C. n. 6 del 28 marzo 2011, trasmesso alla Provincia in data 21 aprile 2011 (pervenuto il 03/05/2011), ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. 074/2011);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 6 del 28 marzo 2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5/2011 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, si rende necessaria per “... *rimediare ad una prescrizione normativa particolare riferita alle distanze da rispettare nei confronti della strada SS n. 26 nelle zone residenziali e produttive del PRG. Tale distanza, definita dall'art. 30 delle N.d.A., ... pari a 40 m nelle zone agricole ed a 15 m nelle altre zone di Piano. ... proponendo per le aree di insediamento ed assestate del Piano, (escluse le aree agricole), nel limite di norma dell'art. 27, 2° comma, della L.R. 56/77, ... la riduzione di tali fasce, ritenute eccessivamente vincolanti. Con la modificazione della distanza di cui sopra si provvede anche alla correzione di due errori materiali, sempre attinenti all'art. 30, comma 9, punti 1 e 2.*

La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, sia le Norme di Attuazione del P.R.G. che la cartografia di Piano; non segnala, invece, alcuna verifica in merito alle condizioni di rischio idro-geologico e della compatibilità acustica. L'atto amministrativo di adozione, presenta un oggetto non inerente al contenuto della Variante e non riporta, come la “Relazione Illustrativa”, le cause di una eventuale esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5/2011 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Mercenasco con deliberazione C.C. n. 6 del 28 marzo 2011, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento all'atto amministrativo di adozione della Variante, si evidenzia come l'oggetto dello stesso non corrisponda ai contenuti dei documenti tecnici allegati; valuti l'Amministrazione Comunale l'assunzione di eventuali provvedimenti atti a sanare l'evidente errore materiale;
 - b) con riferimento all'argomento di Variante, si ricorda che le modifiche riguardanti le fasce di rispetto stradali devono essere coerenti con le indicazioni definite dal Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1995 e dal relativo Regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992, le quali per ogni tipologia di strada individuano l'ampiezza della relativa fascia. (cfr: *art. 16 Codice della Strada e art. 26 Regolamento*). Si ricorda che la previsione di una fascia di rispetto è finalizzata a mantenere un corridoio, nel quale nel tempo, l'asse viario può essere modificato e/o ampliato; eventuali riduzioni della fascia, secondo il dettato degli articoli menzionati, possono essere previste esclusivamente all'interno della perimetrazione del centro abitato;
 - c) la documentazione di Variante non riporta alcun riferimento in merito al processo di Valutazione Ambientale Strategica, si rammenta, in merito al corretto iter da seguire, quanto specificato al punto 3 dell'allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, in cui è citato: "L'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del D.Lgs. n. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006, predisporre una relazione tecnica ..."; dopo aver consultato le Autorità competenti in materia ambientale (in caso di Varianti Parziali - Provincia, A.S.L., A.R.P.A. ecc ...), l'Organo Tecnico (istituito ai sensi dell'articolo 7, L.R. 40/1998) determina se sussistono i presupposti per assoggettare la Variante Parziale alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Acclarata tale esigenza, l'Amministrazione Comunale, predisporre il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica ed il Monitoraggio. Nel caso di esclusione, l'Autorità procedente (Comune) redige il Progetto Preliminare di Variante al Piano anche sulla base delle osservazioni pervenute, richiamando nelle ".....deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo..." (Cfr: Allegato II, D.G.R. 9 giugno 2008,

n. 12-8931).

Qualora, invece, esistano i presupposti di esclusione, come citato nell' allegato II della DGR soprarichiamata, occorrerà riportare nella deliberazione di approvazione “... *la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*”;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Mercenasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 8 giugno 2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)